

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Agevolazioni per il commercio elettronico di prodotti alimentari**

### **Premessa**

Con il **decreto interministeriale n. 273/2015** è stata introdotta nel nostro ordinamento **un'agevolazione che garantisce un credito d'imposta a favore degli investimenti nella digitalizzazione dell'offerta di prodotti agricoli**. L'agevolazione, salvo le varie eccezioni che verranno trattate nel proseguito, **ammonta al 40% della spesa sostenuta in software e dotazioni tecnologiche, nel limite massimo di 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta** (a decorrere dal 14.03.2015).

Possono presentare domanda per l'attribuzione del credito d'imposta per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche le imprese, compresi i consorzi e le cooperative:

- **piccole e medie imprese** (di seguito, "PMI"), e **imprese diverse dalle PMI che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'Allegato I del TFEU;**
- **PMI che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.**

Di seguito illustriamo la disciplina dell'istituto con particolare riguardo ai chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale.

### **Soggetti beneficiari**

Sono ammissibili all'agevolazione i seguenti soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario:

- **imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura** di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- **piccole e medie imprese**, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti **agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura** non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.

### **Investimenti agevolabili e credito d'imposta**

Sono agevolabili le spese dei soggetti sopra indicati sostenute per la **realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico**, relative a: **dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, sviluppo database e sistemi di sicurezza.**

Sono ammissibili all'agevolazione esclusivamente le **spese sostenute per nuovi investimenti, regolarmente fatturate e quietanzate**, al massimo fino al loro valore di mercato, realizzate per il primo periodo di imposta, **dal 14 marzo 2015, data di entrata in vigore del Decreto, al 31 dicembre 2015**, per i periodi di imposta successivi, nel corso dell'intero anno precedente a quello di presentazione della domanda.

#### **OSSERVA**

**L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile**, salvo nel caso in cui **non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.**

**Le forniture di beni devono essere pagate esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer, essendo escluse altre modalità di pagamento.** Inoltre, i titoli di spesa devono riportare la dicitura: *"Spesa di euro ... dichiarata ai fini della concessione del credito d'imposta previsto a valere sul D.M. 13 gennaio 2015, n. 273".*

#### **OSSERVA**

Le imprese tenute per legge alla **redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni strumentali acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale**, nel rispetto dei principi contabili applicati, **ad eccezione di quelli acquistati in leasing.** Le imprese in regime di **contabilità semplificata** esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono **dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili** in materia di immobilizzazioni materiali ed immateriali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa.

Le imprese debbono **tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per i 5 anni successivi** alla chiusura dell'ultimo periodo d'imposta a cui si riferiscono le spese oggetto di agevolazione.

Il credito d'imposta compete, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili, in funzione dell'attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell'impresa:

<b>MISURA DEL CREDITO E LIMITI</b>		
<b>Ipotesi</b>	<b>Misura credito</b>	<b>Massimale</b>
PMI operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014	<b>40%</b>	50.000
PMI e imprese diverse operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis»:	<b>40%</b>	50.000 (de minimis)
PMI e imprese diverse operanti nella produzione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo	<b>40%</b>	15.000 (de minimis) + (riferito a tre esercizi)
PMI e imprese diverse operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura	<b>40%</b>	30.000 (de minimis) + (riferito a tre esercizi)
PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non compresi nell'Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis»	<b>40%</b>	50.000 (de minimis)
PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non compresi nell'Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014	<b>20%</b> per PMI e <b>10%</b> per medie imprese	50.000

### **Richiesta**

A seguito della realizzazione degli investimenti le imprese possono presentare alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI III), **dal 20 febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti,**

**specifica istanza di concessione delle agevolazioni.** In particolare, l'istanza, debitamente compilata, deve essere redatta:

- modulo di **domanda di attribuzione del credito di imposta;**
- **attestazione delle spese sostenute** per l'attribuzione del credito di imposta;
- **dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis»;**
- dichiarazione relativa al **cumulo con altri aiuti di stato.**

La Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis» e la Dichiarazione relativa al cumulo con altri aiuti di stato sono **presentate solo se pertinenti.**

Nel Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta, l'impresa dichiara, tra l'altro:

- 1. il codice dell'attività prevalente** dichiarata ai fini IVA;
- 2. la dimensione dell'impresa** (PMI o GI);
- 3. il credito d'imposta spettante** secondo le specifiche definite all'articolo 3, comma 3 del Decreto e il rispetto delle pertinenti condizioni previste dai seguenti regimi di aiuto;
- 4. di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto** e, successivamente, **non rimborsato** o depositato in un conto bloccato, gli **aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;**
- 5. di non essere in difficoltà**, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e di rispettare tutte le condizioni, se pertinenti, stabilite dagli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare dai paragrafi 3, 5, 11 dell'articolo 14 e dai paragrafi 4, 7, 8 dell'articolo 17 del Regolamento stesso;
- 6. di non essere in difficoltà**, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

**Nella Attestazione delle spese sostenute per l'attribuzione del credito di imposta, l'impresa documenta le spese associate agli investimenti ammissibili realizzati.** L'attestazione è **rilasciata** dal **presidente** del **collegio sindacale**, ovvero da un **revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. In particolare, l'attestazione reca, tra l'altro:

- la **dichiarazione di conformità dei dati dichiarati a quelli rilevabili dalle scritture contabili** dell'impresa riferiti al periodo di imposta per il quale vengono richieste le agevolazioni;
- la **dichiarazione relativa all'effettività del sostenimento delle spese e della destinazione per l'avvio o lo sviluppo del commercio elettronico.**

Nella Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis», l'impresa dichiara, se pertinente, **di avere fruito negli ultimi tre esercizi finanziari di agevolazioni in regime «de minimis» e il relativo importo per ciascun esercizio.**

#### **OSSERVA**

Nella Dichiarazione relativa al cumulo con altri aiuti di stato, l'impresa dichiara, in caso di cumulo con altri aiuti di stato o con altre misure di sostegno dell'Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, che **tale cumulo non dà luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito**, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascun periodo d'imposta).

Il mancato utilizzo dei modelli ufficiali, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste **costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità all'agevolazione prevista.**

L'istanza di concessione del credito di imposta è **presentata**, all'indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato "p7m" a seguito di sottoscrizione del titolare, **del legale rappresentante o del procuratore speciale dell'impresa beneficiaria**, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e deve riportare il seguente oggetto ***"Nome impresa. Istanza di accesso alle agevolazioni di cui al decreto 273/2015 – Commercio elettronico"***. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa copia della procura e del documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**